

Codice A1901A

D.D. 1 agosto 2019, n. 463

POR FESR 2014/2020 - L.R. 34/2004. Designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, quale Organismo Intermedio dell'Azione III.3d.6.1 - Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" - e approvazione dello schema di accordo di delega delle funzioni.

Visti:

il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

il Reg. UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell'8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

la decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR PIEMONTE, per il periodo 2014-2020 (in seguito "POR FESR"), nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 15-1181, del 16 marzo 2015, avente ad oggetto la presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2015) 922 di approvazione del POR FESR;

la decisione della Commissione europea C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, di modifica della decisione C(2015) 922, che approva la revisione del POR FESR;

la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 24-5838 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto la presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017;

la decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23 gennaio 2019, di modifica della decisione C(2015) 922, che approva la revisione del POR FESR;

la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 24-8411 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto la presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23 gennaio 2019;

la DGR n. 23 – 4231 del 21/11/2016 con la quale è stata designata la Direzione Competitività del sistema regionale, quale Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014/2020 e la Direzione regionale Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del medesimo Programma;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese "*l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero*";

Richiamati inoltre:

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;

- il Programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l'attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;

- l'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, finalizzata al "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";

- il Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020, approvato con d.g.r. n. 21-7209 del 13/07/2018, che prevede l'attuazione di una azione denominata "Strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al credito da parte delle MPMI" da realizzare mediante il conferimento di risorse al Fondo Centrale di Garanzia per costituire una Sezione speciale regionale finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese piemontesi.

- la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 21-8632 del 29 marzo 2019, con la quale è stato approvato il contenuto della Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia";

Considerato che:

- sulla base degli atti normativi sopraccitati, in data 01/07/2019 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito anche "Accordo"), con il quale si è proceduto all'istituzione della *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI;

- la DGR n. 21-8632 del 29 marzo 2019 individua il MiSE quale Organismo Intermedio per lo svolgimento delle funzioni che saranno oggetto di delega, previa verifica della sua capacità a svolgere i compiti delegati;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 123, p. 6 del Regolamento UE n. 1303/2013 "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità;
- l'Allegato XIII del Regolamento UE n. 1303/2013 richiede che l'Autorità di Gestione è tenuta a verificare l'idoneità e la capacità dell'organismo a svolgere i compiti delegati;
- al fine di valutare la capacità degli organismi intermedi, l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale n. 35 del 25/01/2016, si è dotata di una metodologia per la verifica della capacità dell'organismo intermedio di svolgere i compiti delegati;
- con nota prot. n. 17162 – A1901A del 06/06/2019, l'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte ha chiesto al MISE-DGIAI di fornire, con riferimento alle funzioni oggetto di delega, informazioni in merito a:
 1. Organizzazione;
 2. Procedure e strumenti di controllo
 3. Personale operante presso gli uffici coinvolti;
 4. Procedure volte a garantire trasparenza e prevenzione della corruzione;
- con nota prot. n. 0256574 del 14/06/2019 il MISE ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità di Gestione;
- con nota prot. n. 00063242-A19000 del 01/07/2019 l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 ha dato atto di aver verificato i requisiti chiave atti a dimostrare la capacità dell'OI di svolgere i compiti delegati, comunicando l'esito positivo della verifica.

Ritenuto pertanto di delegare al MISE – DGIAI - le funzioni di organismo intermedio e, in particolare, di selezione, gestione, attuazione e controllo dell'iniziativa "*Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia*" a valere sul POR FESR 2014/2020, cofinanziata dalla L.R. 34/2004;

si rende, pertanto, necessario prevedere apposita convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio,

- l'art. 15 della l. 241/90 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) esclude dall'ambito di applicazione della normativa appalti gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- l'accordo in questione rientra nella fattispecie prevista all'art. 5 suindicato.

Dato atto che dal presente Accordo non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRETTORE

Richiamato quanto sopra premesso

Determina

- di designare il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DGIAI - quale Organismo Intermedio del POR Piemonte FESR 2014/2020 per lo svolgimento delle funzioni di attuazione e gestione dell’Iniziativa “*Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia*” a valere sul POR FESR 2014/2020 e cofinanziata dalla L.R. 34/2004 , ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- di approvare lo schema di atto convenzionale di delega (Convenzione) che disciplina i rapporti reciproci derivanti dalla delega conferita dall’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR Piemonte 2014-2020, ai sensi del richiamato articolo 123, paragrafi 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DGIAI - in qualità di Organismo Intermedio, che assume le funzioni di selezione, gestione, attuazione e controllo dell’iniziativa “*Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia*” a valere sul POR FESR 2014/2020 cofinanziata dalla L.R. 34/2004 che fa parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);
- di dare atto che, di comune accordo tra le parti, non è previsto alcun rimborso al MiSE per l’espletamento dei compiti connessi alla funzione di Organismo Intermedio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett.d) del d.lgs.33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu

MDC

Allegato

POR PIEMONTE FESR 2014-2020

CONVENZIONE

per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Direttore pro tempore Dr.ssa Giuliana Fenu, in qualità di Autorità di Gestione (nel prosieguo "AdG") del POR FESR Piemonte 2014-2020 (nel prosieguo anche "POR FESR"), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di via Pisano, 6 – 10152 Torino

E

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dalla dott.ssa Laura Aria, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (in seguito "MiSE-DGIAI"), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede del Ministero dello sviluppo economico di Viale America, 201 - 00144 Roma

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le *"disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"*;
- in particolare, l'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo 6, che *"lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità, precisando che i "relativi accordi tra l'Autorità di gestione o di*

- certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto” e, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]”;*
- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
 - il Regolamento (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
 - il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell’8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
 - la decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR PIEMONTE, per il periodo 2014-2020 (in seguito “POR FESR”), nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
 - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 15-1181, del 16 marzo 2015, avente ad oggetto la presa d’atto della decisione della Commissione europea C(2015) 922 di approvazione del POR FESR;
 - la decisione della Commissione europea C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, di modifica della decisione C(2015) 922, che approva la revisione del POR FESR;
 - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 24-5838 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto la presa d’atto della decisione della Commissione europea C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017;
 - la decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23 gennaio 2019, di modifica della decisione C(2015) 922, che approva la revisione del POR FESR;
 - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 24-8411 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto la presa d’atto della decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23 gennaio 2019;
 - i criteri di selezione dell’Azione III.3d.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza in data 13 aprile 2018;

- la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 21-8632, del 29 marzo 2019, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 – Azione III.3d.6.1. L.R. 34/2004 – Programma pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020. Approvazione del contenuto della Misura ‘Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia’; approvazione della scheda di misura; approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l’economica e le finanze”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese “*l’esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero*”;
- la nomina della dott.ssa Laura Aria a Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con DPCM del 19 febbraio 2019.

CONSIDERATO CHE

- l’Asse prioritario III del POR FESR ha, tra le priorità d’investimento, quella di sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione, obiettivo conseguibile anche attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;
- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, all’art. 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di

- garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
 - il Programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l'attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;
 - nell'ambito del PON IC, il MiSE ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
 - ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione *ex ante* relativa allo strumento finanziario previsto nell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 08/05/2019;
 - la verifica preventiva effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR in merito alla capacità tecnico-amministrativa-procedurale del MiSE a svolgere i compiti delegati, nonché l'esistenza di procedure di rendicontazione, ha dato esito positivo;
 - l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito anche "Accordo"), stipulato in data 01/07/2019, ha istituito la *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse complessive pari a euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni/00) così rinvenienti:
 - euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00) da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020, riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta della *Sezione speciale Regione Piemonte*;
 - euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) da risorse di cui al Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020 approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, riservati al sostegno di operazioni di *riassicurazione* e di *controgaranzia* della *Sezione speciale Regione Piemonte*;
 - la Regione Piemonte ritiene pertanto opportuno delegare, nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR, le funzioni attinenti le fasi di selezione di progetto, di controllo e di attestazione delle spese rendicontate dal Beneficiario e l'erogazione dei contributi al MiSE-

DGIAI quale Organismo Intermedio (di seguito OI) per la gestione del citato strumento finanziario che opera tramite il Soggetto gestore da esso incaricato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione identifica e disciplina le funzioni che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito AdG), ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013, delega al MiSE-DGIAI, designato quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 del predetto Programma, restando la stessa AdG comunque responsabile del corretto operato dell'OI.
2. L'attivazione della *Sezione speciale Regione Piemonte* è condizionata al versamento delle risorse del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 della presente Convenzione.
3. Il MiSE DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto strumento mediante l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, di seguito denominata "*Sezione speciale Regione Piemonte*" ed ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 3

(Funzioni delegate)

1. L'AdG, accertata la coerenza dello strumento finanziario di cui all'articolo 2 con gli esiti della valutazione *ex ante* di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative all'attivazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, della *Sezione speciale Regione Piemonte* nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, operante secondo le modalità definite nell'Accordo richiamato nelle premesse.
2. Il MiSE-DGIAI assume la delega, nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente articolo 2, delle seguenti funzioni:

- a) selezione delle operazioni ai sensi del par. 3 dell'art. 125 del Reg. 1303/2013;
 - b) gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - c) verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'operazione ammessa a contributo;
 - e) attestazione all'AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario.
3. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, il Ministero dello sviluppo economico (e il Soggetto gestore da esso incaricato) agisce nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 con riferimento all'Azione III.3d.6.1.

Art. 4

(Obblighi dell'Organismo Intermedio)

1. Il MiSE-DGIAI, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, è tenuto a:
- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, un efficace raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o specifiche richieste formulate dall'Autorità stessa;
 - b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del sistema di gestione e controllo del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, comunicandone ogni eventuale modifica all'Amministrazione regionale;
 - c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli;
 - d) assicurare che le operazioni della *Sezione speciale Regione Piemonte* siano selezionate dal Soggetto gestore della medesima riserva, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nel POR FESR PIEMONTE 2014-2020, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
 - e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f) custodire la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte

degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- g) provvedere, previo censimento del sistema informativo di cui il MiSE-DGIAI si è dotato per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020 come sistema mittente delle Azioni delegate, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 alla Banca Dati Unitaria MEF-IGRUE, secondo il tracciato PUC 2014-2020, per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- h) garantire che l'Autorità di Gestione riceva, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 821/2014;
- i) trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali elaborate dal Gestore in relazione all'intervento di competenza;
- j) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR PIEMONTE 2014-2020 e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- k) assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
- l) comunicare all'Autorità di Gestione le informazioni, relative alle irregolarità/frodi rilevate, che consentano alla stessa di procedere alla comunicazione di cui all'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, e relativi aggiornamenti in merito ai procedimenti amministrativi e giudiziari;
- m) prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di Audit del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 per le azioni di controllo di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- n) collaborare con l'AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsto dalla Parte III, Titolo III, capo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- o) adottare un sistema informatico conforme a quanto prescritto dall'articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

p) collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui all'articolo 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

2. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo sono svolti dal MiSE DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi, definiti all'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una pista di controllo adeguata.

Art. 5

(Dotazione finanziaria)

1. Alla *Sezione speciale Regione Piemonte* di cui all'articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria pari a:
 - euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00) a valere sulle risorse dell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR PIEMONTE 2014-2020;
 - euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) a valere sul Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020 approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, riservati al sostegno di operazioni di *riassicurazione* e di *controgaranzia* della *Sezione speciale Regione Piemonte*;
2. L'importo di cui al comma 1 è versato alla *Sezione speciale Regione Piemonte* secondo le modalità previste dall'Accordo citato nelle premesse.

Art. 6

(Durata)

1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal POR FESR PIEMONTE 2014-2020, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

Art. 7

(Modifiche)

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al POR FESR PIEMONTE 2014-2020.

Art. 9

(Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione Piemonte

Ministero dello Sviluppo Economico
